

DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI
TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia** (di seguito, anche, “Dipartimento”) con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano 51 (CF 80188230587) rappresentato ai fini del presente atto dal Cons. Luigi Ferrara, in qualità di Capo del Dipartimento pro tempore;

E

il **Comune di Campo nell'Elba** (di seguito, anche “Ente”) con sede in Campo nell'Elba (LI), Piazza Dante Alighieri n.1 (CF 82001510492), rappresentato ai fini del presente atto da Davide Montauti in qualità di Sindaco pro tempore;

di seguito denominati anche collettivamente le “Parti”

VISTO l'articolo 119 della Costituzione che, al sesto comma, prevede che la Repubblica riconosca le peculiarità delle Isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, di modifica e



integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, con il quale, all’articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento Casa Italia (di seguito, anche “Dipartimento”) e ne sono definite le attribuzioni;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 23 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2023 al numero 3186, con il quale è stata ridefinita l’organizzazione interna del Dipartimento in conformità alle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l’informazione e l’editoria*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l’incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 con il quale è stata disposta l’istituzione nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri del centro di responsabilità – C.D.R. 2 “Casa Italia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, registrato con visto dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del 30 marzo 2023 n. 1182/23, con il quale al Cons. Ferrara sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del C.D.R. 2 “Casa Italia” nel quale è confluito, tra gli altri, il capitolo n 908 “*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*”;

VISTO l’Avviso, pubblicato in data 22 gennaio 2024 sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2024, con il quale è stata indetta una procedura per la selezione di proposte progettuali, da ammettere alla successiva fase di valutazione, finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici (“*Interventi di categoria A*”) ed infrastrutture



(“*Interventi di categoria B*”) pubblici insistenti sul territorio delle isole minori (di seguito, anche “Avviso del 22 gennaio 2024”);

VISTI, in particolare, gli articoli 3, 4, 7 e 8 del richiamato Avviso del 22 gennaio 2024;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del 31 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e della cui pubblicazione è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 181 del 3 agosto 2024, con il quale sono state approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammesse alla successiva procedura di valutazione, distinte per le due tipologie di Interventi, “*Interventi di categoria A*” (edifici) e “*Interventi di categoria B*” (infrastrutture), per complessivi euro 79.992.617,62 di cui euro 44.722.471,92 da destinare ad “*Interventi di categoria A*” ed euro 35.270.145,70 da destinare ad “*Interventi di categoria B*”;

CONSIDERATO che nell’ambito della graduatoria relativa a interventi di categoria B, risulta ammessa la Proposta progettuale denominata “*Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale degli approdi dell’isola di Pianosa*” presentata dall’Ente con domanda recante protocollo n. 548 del 27 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Coordinatore dell’Ufficio per l’integrazione dei dati, il coordinamento e la gestione di progetti specifici del Dipartimento Casa Italia dell’8 novembre 2024, con il quale, per il finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui alle sopra richiamate graduatorie, è stato assunto, pro quota per i singoli interventi, l’impegno di spesa pari a euro 79.992.617,62 (settantanovemilioninovecentonovantaduemilaseicentodiciassette/62) a valere sul capitolo n. 908, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il successivo Avviso pubblico pubblicato in data 28 novembre 2024 sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2024 (di seguito, anche “Avviso”), con il quale è stata indetta una nuova procedura, rivolta ai Proponenti delle proposte progettuali inserite nelle graduatorie approvate con decreto del 31 luglio 2024, con cui sono stati definiti i termini e le modalità per l’ammissione al finanziamento;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 dell’Avviso, il quale, ai commi 1, 2 e 3, prevede che le domande pervenute sono sottoposte a preventiva verifica di assenza delle cause di esclusione e che, limitatamente alle domande per le quali detta verifica abbia avuto esito positivo, il Dipartimento procede all’erogazione del finanziamento a favore dei relativi Proponenti secondo le modalità di



cui alle successive disposizioni del presente Avviso, previa sottoscrizione di apposito disciplinare e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati dai competenti organi di controllo;

VISTI, altresì, i successivi articoli 7, 8 e 9 dell'Avviso;

CONSIDERATO che l'Ente ha presentato domanda di partecipazione protocollo n. 354 del 3 febbraio 2025 in risposta all'Avviso e che la verifica su detta domanda ha avuto esito positivo;

VISTO che l'Ente ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'infrastruttura su cui si intende effettuare l'intervento non è realizzata in assenza o in difformità del necessario titolo abilitativo o, comunque, in violazione della vigente normativa di settore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'Avviso del 22 gennaio 2024;

RITENUTO, dunque, di poter riconoscere all'Ente, per la realizzazione dell'intervento "*Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale degli approdi dell'isola di Pianosa*" nel Comune di Campo nell'Elba, Provincia di Livorno, Isola di Pianosa, CUP D75D25000030005, un finanziamento massimo di euro 2.609.800,00 - corrispondente all'importo richiesto dal medesimo Ente nella domanda di partecipazione all'Avviso del 22 gennaio 2024 e riportato, in corrispondenza del predetto intervento, nella graduatoria relativa agli "Interventi di categoria B" (infrastrutture);

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato alle opere dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa;

RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione del disciplinare per il finanziamento (di seguito, anche "Disciplinare") previsto dal citato articolo 6 dell'Avviso;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del suddetto Disciplinare sono posti a carico del cap. 908 - PG 30, istituito presso il Centro di Responsabilità 2 "Casa Italia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria (impegno SICOGE n. 13096);

CONSIDERATO, infine, per quanto non espressamente disciplinato nel Disciplinare, si rinvia alle disposizioni degli Avvisi pubblici richiamati in premessa;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, unitamente alla Proposta progettuale ammessa con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del 31 luglio 2024 di approvazione delle graduatorie (di seguito “decreto del 31 luglio 2024”).

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra il Dipartimento e l'Ente ai fini dell'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato “*Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale degli approdi dell'isola di Pianosa*” sul “Porto Vecchio” e sul “Molo Nuovo” dell'Isola di Pianosa, CAP 57034, Comune di Campo nell'Elba (LI) - CUP D75D25000030005 (di seguito, anche “intervento”).

Articolo 3

(Efficacia del Disciplinare)

1. Il presente Disciplinare è efficace a decorrere dalla data di comunicazione all'Ente, da parte del Dipartimento, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del disciplinare per il finanziamento da parte dei competenti organi di controllo e fino all'erogazione del saldo di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Dalla data di efficacia del presente Disciplinare, come precisata al comma 1, decorrono, per l'Ente, le tempistiche di realizzazione dell'intervento analiticamente indicate all'articolo 7, comma 3, dell'Avviso.



Articolo 4

(Spese ammissibili)

1. Fermo restando l'importo massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento indicato al successivo articolo 5, sono considerate ammissibili le spese indicate all'articolo 8 dell'Avviso del 22 gennaio 2024.

Articolo 5

(Importo del finanziamento)

1. L'importo massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento per la realizzazione dell'intervento è pari a euro 2.609.800,00, così come indicato nel decreto del 31 luglio 2024. L'importo massimo del finanziamento a carico del Dipartimento è onnicomprensivo (comprende IVA e ogni altro onere).
2. L'Ente si impegna a garantire, per le spese non ammesse a finanziamento, per quelle per le quali dovesse venire meno il cofinanziamento dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione a valere sulle risorse del bilancio comunale, nonché per le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento rispetto all'importo indicato nella Proposta progettuale ammessa con il decreto del 31 luglio 2024, la copertura economica necessaria, al fine di assicurare, in ogni caso, il completamento dell'intervento, restituendo un'opera agibile, funzionale e fruibile.

Articolo 6

(Erogazione del finanziamento e monitoraggio)

1. Il finanziamento indicato, nella misura massima, nell'articolo 5 del presente Disciplinare, è erogato dal Dipartimento, previo espletamento delle necessarie verifiche amministrativo-contabili, mediante versamento sul conto di tesoreria n. IT21C0100003245313300303546, intestato all'Ente, in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento e secondo le seguenti modalità:
 - a) un importo pari al 15% del finanziamento complessivo – per tale intendendosi il finanziamento massimo erogabile di cui all'articolo 5, comma 1 – all'avvenuto completamento della fase di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) dell'Avviso, erogato previa richiesta dell'Ente, formulata



secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1, firmata digitalmente dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, "RUP") e corredata dalla prescritta documentazione (vedasi citato Allegato n. 1). Nel caso di mancato rispetto della tempistica assegnata per l'affidamento dell'incarico di progettazione di cui al citato articolo 7, comma 3, lettera a) dell'Avviso e dell'eventuale relativa proroga concessa ai sensi del successivo articolo 7 del presente Disciplinare, si applica una ritenuta valutata nella misura dello 0,5% del finanziamento complessivo per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino al limite massimo del 10%;

- b) un importo pari a un ulteriore 35% del finanziamento complessivo, all'avvenuto completamento della fase di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) dell'Avviso, con recupero delle eventuali ritenute applicate di cui alla lettera precedente, per un totale pari al 50% del finanziamento complessivo, erogato previa richiesta dell'Ente, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2, firmata digitalmente dal RUP e corredata dalla prescritta documentazione (vedasi citato Allegato n. 2). Laddove l'Ente abbia interamente sostenuto le spese per la progettazione prima della presentazione della domanda nell'ambito dell'Avviso del 22 gennaio 2024 può richiedere, all'avvenuto completamento della fase di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) dell'Avviso, un importo pari al 50% del finanziamento complessivo, formulando apposita istanza secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2, firmata digitalmente dal RUP e corredata dalla prescritta documentazione (vedasi citato Allegato n. 2), fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del citato Avviso del 22 gennaio 2024;
- c) un importo pari a un ulteriore 30% del finanziamento complessivo, al raggiungimento di un avanzamento dei lavori pari ad almeno il 50% dell'importo dei lavori risultante dal quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) dell'Avviso, ed erogato previa richiesta dell'Ente, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3, firmata digitalmente dal RUP e corredata dalla prescritta documentazione (vedasi citato Allegato n. 3);
- d) saldo nel limite massimo del 20% del finanziamento complessivo a rendicontazione, entro sei mesi dall'avvenuto completamento della fase di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) dell'Avviso, erogato nel rispetto di quanto previsto, in relazione alle spese ammissibili, dall'articolo 8 dell'Avviso del 22 gennaio 2024 anche con riferimento al limite della finanziabilità delle spese tecniche, pari al 15% dell'importo lavori, su richiesta dell'Ente, formulata secondo l'Allegato n. 4, firmata digitalmente dal RUP e corredata dalla prescritta documentazione (vedasi citato Allegato n. 4).



2. Fermo restando il limite massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento di cui all'articolo 5, l'Ente può chiedere di utilizzare le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, da variazioni in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, per finanziare l'eventuale adeguamento prezzi delle lavorazioni rientranti nel quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento, laddove consentito dalle vigenti norme. A tal fine, l'Ente trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento indicata al successivo articolo 11, motivata e documentata istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. L'istanza è sottoposta a istruttoria da parte del Dipartimento, il quale può richiedere, a tal fine, chiarimenti e/o integrazioni documentali all'Ente che è tenuto a fornirli entro il termine perentorio indicato nella richiesta istruttoria, comunque non inferiore a 5 giorni. L'eventuale l'accoglimento da parte del Dipartimento dell'istanza volta ad utilizzare le economie è formalmente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, come riportato all'articolo 11.
3. Eventuali eccedenze erogate dal Dipartimento rispetto a quanto rendicontato dall'Ente devono essere restituite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante versamento sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN: IT17E0100004306CC0000000265) avendo cura di specificare nella causale il CUP di riferimento, il codice fiscale del versante e la seguente motivazione: *Avviso 28 novembre 2024 – restituzione eccedenze erogate.*

Articolo 7

(Proroghe e variazioni)

1. L'Ente, prima della scadenza dei termini indicati all'articolo 7, comma 3, dell'Avviso, può formulare un'istanza di proroga, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa al Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al successivo articolo 11.
2. L'istanza di proroga di cui al precedente comma 1 deve indicare, espressamente:
 - a) le motivazioni documentate che hanno determinato il ritardo siano esse di carattere tecnico o economico-finanziario;
 - b) il nuovo cronoprogramma delle diverse fasi procedurali di realizzazione dell'intervento.



3. L'istanza di proroga è sottoposta a istruttoria da parte del Dipartimento, il quale può richiedere, a tal fine, chiarimenti e/o integrazioni documentali all'Ente che è tenuto a fornirli entro il termine perentorio indicato nella richiesta istruttoria, comunque non inferiore a 5 giorni. L'eventuale concessione della proroga da parte del Dipartimento è formalmente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, come riportato all'articolo 11. Resta fermo che per ciascuno dei termini di cui al citato articolo 7, comma 3, dell'Avviso non può essere concessa una proroga superiore a 6 mesi.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'Ente comunica tempestivamente al Dipartimento qualsivoglia variazione dell'intervento, anche relativa ad eventuali variazioni in diminuzione del finanziamento erogabile, restando impregiudicato quanto previsto dal precedente articolo 6.

Articolo 8

(Obblighi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento procede all'erogazione del finanziamento riconosciuto secondo le modalità di cui alle disposizioni del presente Disciplinare. L'erogazione del finanziamento è, in ogni caso, subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dai competenti organi di controllo.
2. Il finanziamento è riconosciuto nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE), ove applicabile.

Articolo 9

(Obblighi dell'Ente)

1. L'Ente è tenuto a:
 - a) mantenere i requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione all'Avviso del 22 gennaio 2024 fino al completamento dell'intervento;
 - b) mantenere la destinazione d'uso dichiarata nella Proposta progettuale ammessa con decreto del 31 luglio 2024 per almeno 10 anni decorrenti dalla conclusione dell'intervento, secondo la definizione enunciata dall'articolo 7, comma 3, lettera c) dell'Avviso;
 - c) procedere, laddove necessario, all'aggiornamento dei dati catastali o all'accatastamento entro la



data prevista per la rendicontazione finale propedeutica alla richiesta di saldo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d);

- d) rispettare i termini di cui all'articolo 7, comma 3, lettere b) e c) dell'Avviso, comprensivi di eventuali proroghe concesse dal Dipartimento ai sensi del precedente articolo 7 nonché il termine per la richiesta del saldo a rendicontazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
- e) redigere un progetto coerente con la Proposta progettuale presentata in sede di Avviso del 22 gennaio 2024;
- f) mantenere indenne il Dipartimento da ogni controversia e da qualsiasi onere derivante da contestazioni, riserve, pretese o azioni risarcitorie comunque avanzate da imprese appaltatrici, fornitori, professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione dell'intervento finanziato. La realizzazione degli interventi avviene sotto la totale, diretta ed esclusiva responsabilità dell'Ente;
- g) rispettare la normativa vigente in materia di monitoraggio degli interventi finanziati con fondi pubblici, inclusa l'alimentazione delle banche dati dedicate;
- h) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., rubricato "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", e assicurare, inoltre, che siano rispettate da imprese appaltatrici, fornitori, professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione dell'intervento finanziato. Le risorse erogate dal Dipartimento sono trasferite sulla contabilità di tesoreria unica dell'Ente e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione;
- i) rispettare la normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed assicurativa, assistenziale e del lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica esonerando espressamente il Dipartimento da qualsivoglia responsabilità in tal senso;
- j) garantire, per le spese non ammesse a finanziamento, per quelle per le quali dovesse venire meno il cofinanziamento dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione a valere sulle risorse del bilancio comunale, nonché per le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento rispetto all'importo indicato nella Proposta progettuale ammessa con il decreto del 31 luglio 2024, la copertura economica necessaria, al fine di assicurare, in ogni caso, il completamento dell'intervento proposto, restituendo un'opera agibile, funzionale e fruibile, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
- k) rispettare la normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni e/o



richiamare al rispetto della suddetta normativa i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attuazione del progetto oggetto del presente finanziamento e/o nella gestione, esercizio o funzionamento dell'infrastruttura portuale in esame;

- l) aggiornare, se presenti, gli importi versati dai gestori, concessionari o utilizzatori dell'infrastruttura portuale in esame (quali, ad esempio, canoni di concessione, diritti di sfruttamento, ecc.), nonché il valore del servizio di trasporto da e verso l'Isola al fine di adeguarli nel caso in cui le attività e i lavori finanziati a valere sulle risorse pubbliche in oggetto abbiano un'incidenza rispetto ad essi, dopo la conclusione dell'intervento;
- m) reinvestire nella propria attività istituzionale principali eventuali redditi provenienti dalla gestione o esercizio dell'infrastruttura oggetto del finanziamento in parola, dopo la conclusione dell'intervento;
- n) garantire, con riferimento al progetto oggetto di finanziamento, dopo la conclusione dell'intervento, le seguenti condizioni:
 - l'offerta di beni e servizi, ove presente, è limitata all'interno del territorio italiano;
 - la capacità di approdo, in particolare in termini di profondità dei fondali, dell'infrastruttura portuale resterà immutata;
 - il turismo, se presente, è limitato all'area locale e a prevalente cittadinanza italiana;
- o) al fine di garantire un adeguato controllo sull'intervento, fornire tutte le informazioni richieste dal Dipartimento.

Articolo 10

(Revoca del finanziamento)

- 1. Con atto motivato del Dipartimento, il finanziamento è revocato, con conseguente recupero delle risorse erogate, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di coerenza del progetto con la Proposta progettuale presentata in sede di Avviso del 22 gennaio 2024;
 - b) mancato rispetto dei termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettere b) e c) dell'Avviso, comprensivi di eventuali proroghe concesse;
 - c) omessa o incompleta rendicontazione entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
 - d) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9;



- e) false attestazioni, frodi e attuazione dell'intervento in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste nonché ulteriori inadempimenti definiti nel presente Disciplinare;
- f) gravi violazioni della normativa vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sui contratti pubblici;
- g) violazione del divieto di doppio finanziamento secondo la definizione riportata nell'articolo 2, comma 1, dell'Avviso del 22 gennaio 2024;
- h) rinuncia espressa da parte dell'Ente.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Ai fini delle comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque ad esso relative, le Parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Dipartimento, avvisoisoleminori@pec.governo.it;
 - b) per l'Ente, comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it;
2. L'Ente, nelle comunicazioni al Dipartimento, indica nell'oggetto del messaggio PEC "Avviso per accesso al finanziamento - Comune di Campo nell'Elba – prot. DCI 548".
3. Le Parti devono comunicare tempestivamente ogni modifica dell'indirizzo PEC indicato al comma 1; in assenza di comunicazioni da parte dell'Ente, il Dipartimento resta indenne per eventuali responsabilità derivanti dalla mancata conoscenza delle modifiche apportate.

Articolo 12

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente Disciplinare il foro competente è il Tribunale di Roma.



Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali comuni e particolari effettuato per l'attuazione del presente Disciplinare avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.
2. Le Parti sono rispettivamente titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del presente Disciplinare.
3. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
4. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Disciplinare, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.
5. Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo del presente Disciplinare.
7. I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (articolo 32 Reg. UE 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
8. La base giuridica per il trattamento dei dati personali oggetto del presente Disciplinare è rappresentata dal consenso degli interessati ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le categorie di dati comuni, e 9, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda le particolari categorie di dati, del Reg. UE 2016/679.
9. Tutto il personale dell'Ente e del Dipartimento che partecipa alla realizzazione al presente Disciplinare è soggetto all'obbligo di non divulgazione ed alla riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del suddetto atto.
10. Le Parti hanno provveduto a designare un proprio Responsabile della Protezione dei dati (RPD):
 - a) per l'Ente nella persona di Nadia Corà, contattabile al seguente indirizzo e-mail: consulenza@entionline.it; PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it;



- b) per il Dipartimento, nella persona del RPD della Presidenza del Consiglio dei ministri, contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it o indirizzo PEC: rpd@pec.governo.it

Articolo 14

(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali vigenti in materia.

Per il Dipartimento Casa Italia

Per l'Ente
